

ACCORDO QUADRO

Tra

Il Consiglio Nazionale delle Ricerche (di seguito denominato CNR), C.F. 80054330586, con sede in Roma, Piazzale Aldo Moro n. 7, rappresentato dal Prof. Luigi Nicolais, in qualità di Presidente e legale rappresentante, domiciliato per la carica presso la sede dello stesso CNR,

e

il Comune di Ercolano (di seguito Comune), C.F. 80017980634, con sede in C.so Resina, 39 - 80056 Ercolano (NA), rappresentato dal Dott. Ferdinando Guarracino, Segretario Generale del Comune, incaricato della sottoscrizione del presente atto in forma di scrittura privata in rappresentanza dell'ente, con delibera della Giunta Comunale n 275 del 20 ottobre 2015, esecutiva ai sensi di legge, e domiciliato per la carica presso la sede della Casa comunale di Ercolano,

(di seguito denominate anche singolarmente “Parte e/o congiuntamente “Parti”)

Premesso che

A. Il CNR è un Ente pubblico nazionale di ricerca con competenza scientifica generale con il compito di svolgere, promuovere, diffondere, trasferire e valorizzare attività di ricerca nei principali settori di sviluppo delle conoscenze e delle loro applicazioni per lo sviluppo scientifico, tecnologico, economico e sociale del Paese, perseguendo l'integrazione di discipline e tecnologie diffusive ed innovative anche attraverso accordi di collaborazione e programmi integrati;

Il CNR svolge, promuove e coordina attività di ricerca con obiettivi di eccellenza in ambito nazionale e internazionale, finalizzate all'ampliamento delle conoscenze in senso lato nei principali settori di sviluppo, individuati nel quadro della cooperazione ed integrazione europea e della collaborazione con le università e con altri soggetti sia pubblici sia privati;

Il CNR per lo svolgimento delle proprie attività istituzionali e di ogni altra attività connessa, ivi compreso l'utilizzo economico dei risultati della ricerca propria e di quella commissionata, secondo criteri e modalità determinati con il regolamento di organizzazione e funzionamento, può:

- stipulare accordi e convenzioni con soggetti pubblici e privati, sia nazionali, sia internazionali;
- partecipare o costituire consorzi, fondazioni o società con soggetti pubblici e privati, italiani e stranieri, previa autorizzazione del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca;
- promuovere la costituzione di nuove imprese conferendo personale proprio, anche in costanza di rapporto, nel rispetto della normativa vigente;
- partecipare alla costituzione ed alla conduzione anche scientifica di centri di ricerca internazionali, in collaborazione con analoghe istituzioni scientifiche di altri Paesi;
- commissionare attività di ricerca e studio a soggetti pubblici e privati, nazionali e internazionali.

In base al vigente regolamento di riorganizzazione e funzionamento del CNR, i rapporti di collaborazione nell’attività di ricerca tra il CNR ed altri soggetti pubblici e privati sono regolati da Accordi Quadro che definiscono aree progettuali, modalità di collaborazione e costituiscono la base per la successiva stipula di Convenzioni operative.

Il Comune di Ercolano è un comune italiano di 53.000 abitanti della città metropolitana di Napoli. I suoi scavi archeologici relativi alla città romana distrutta dall’eruzione del Vesuvio nel 79 d. c., sono stati dichiarati Patrimonio dell'umanità dell'UNESCO.

Nel Comune di Ercolano ricade un lungo tratto del Miglio d'Oro, l’antica strada regia delle Calabrie, famosa per le splendide ville del XVIII secolo allineate ai suoi lati.

CONSIDERATO CHE

La ricerca e l’innovazione ricoprono un ruolo fondamentale nello sviluppo socio-economico e produttivo delle realtà territoriali e le parti si prefiggono di favorire l’incontro tra la domanda di innovazione espressa dalla collettività locale e le risposte che il primo Ente Pubblico di Ricerca può fornire.

La collaborazione tra CNR e Comune di Ercolano intende incentivare il trasferimento di conoscenze alle imprese e ai servizi, valorizzare le nuove vocazioni scientifiche, tecnologiche e industriali del territorio, attraverso il sostegno dello sviluppo e della diversificazione del tessuto locale e favorire iniziative di scambio, con altri Enti, Università, Organismi, Istituzioni, nonché associazioni, cooperative e scuole di ogni ordine e grado;

TUTTO QUANTO SOPRA PREMESSO

Le Parti convengono e stipulano quanto segue:

Art. 1

(Premesse)

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Accordo Quadro e si intendono integralmente ripetute e trascritte nel presente articolo. Il presente Accordo richiama norme a carattere generale cui le parti dovranno fare riferimento in sede di stipula di future ed eventuali Convenzioni operative ed ulteriormente attuative. Per quanto non espressamente disposto da futuri accordi o Convenzioni, si riterrà applicabile la normativa vigente.

Art. 2

(Finalità)

Le Parti, nell'ambito dei rispettivi compiti e funzioni attribuite per legge e per normativa interna, s'impegnano a promuovere processi di innovazione tecnologica ed organizzativa nonché a realizzare programmi congiunti per il trasferimento delle conoscenze dai centri di ricerca alla collettività, sulla scorta delle migliori esperienze già realizzate, anche sperimentando la possibilità di applicare il "modello sviluppato" ad altre realtà comunali limitrofe.

L'accordo prevede lo sviluppo di politiche sulla ricerca condivise tra le due istituzioni, a partire dalle sinergie potenzialmente attivabili dando vita a un programma organico di collaborazione in particolare nei settori dell'energia, trasporti, ambiente, gestione dei rifiuti, beni culturali, amministrazione digitale, DIGITAL divide ed inclusione sociale.

Le modalità e le forme di collaborazione saranno regolate attraverso la stipula di specifiche Convenzioni operative adottate nel rispetto dei principi fondamentali enucleati nel presente Accordo ed ai sensi degli ordinamenti interni delle Parti.

Le Parti con il presente Accordo – Quadro non intendono in alcun modo dare corso ad attività di natura imprenditoriale di produzione o scambio di beni e servizi ma solamente intendono soddisfare comuni fini istituzionali di promozione ed incentivo della ricerca.

Le Parti, laddove ravvisino l'opportunità, possono estendere ad altri Soggetti interessati la partecipazione al presente Accordo Quadro, al fine di favorire la massima valorizzazione dei risultati generati dal sistema della ricerca scientifica e la trasformazione ed utilizzo degli stessi in ambito imprenditoriale e nel più ampio contesto territoriale ed a livello nazionale.

Il presente Accordo si intende senza obbligo di esclusiva, per cui le Parti potranno agire nel medesimo ambito singolarmente o in partnership con altri soggetti.

Art. 3

(Tipologia delle azioni programmatiche)

Tra le azioni comuni previste si ricordano la partecipazione a bandi di evidenza pubblica, su contenuti di condiviso interesse nelle tematiche prioritarie per le due Istituzioni, promozione di progetti di cooperazione scientifica e tecnologica allo scopo di favorire lo sviluppo e lo scambio di KNOW-HOW e di partnership tecnologiche.

I programmi di ricerca congiunti e le iniziative poste in essere dalle Parti riguarderanno, in modo non esaustivo:

- 1) lo sviluppo di attività di ricerca congiunte;
- 2) la definizione e realizzazione di attività didattiche e attività di divulgazione scientifica e tecnologica;
- 3) lo studio delle attività necessarie per favorire la più ampia diffusione della cultura e della ricerca scientifica con riferimento ai propri settori di competenza;
- 4) lo scambio di personale tra le Parti al fine intensificare i rapporti di collaborazione e facilitare attività di ricerca congiunte.

Art. 4

(Convenzioni operative)

Le Parti, sulla base dei rispettivi regolamenti interni, concorderanno e definiranno la realizzazione di progetti di ricerca e/o altre attività scientifiche di comune interesse (da ora innanzi “Progetto”) attraverso la stipula di Convenzioni operative, definite sulla base del presente Accordo – Quadro. Le Convenzioni operative regoleranno l’oggetto e le condizioni dei rispettivi impegni definendo, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- le strutture di ciascun Ente coinvolte nel Progetto;
- le modalità di gestione delle attrezzature scientifiche messe a disposizione dalle Parti;
- la localizzazione delle attività e degli spazi destinati alla progettualità comune;
- la ripartizione tra i due Enti delle relative risorse, personale incluso;
- la messa a disposizione delle utenze e dei servizi necessari all’esecuzione delle attività;
- le modalità di partecipazione del personale dei due Enti alle attività di comune interesse, nel rispetto della normativa vigente in materia di salute, sicurezza e igiene sul luogo di lavoro;
- la gestione della proprietà intellettuale scaturita dall’esecuzione delle attività.

Ciascuna Convenzione operativa dovrà essere approvata dalle Parti secondo i rispettivi ordinamenti interni. Ciascuna Parte individuerà il proprio Responsabile della Convenzione.

ART. 5

(Referenti dell'Accordo)

Ai fini della piena esplicazione delle finalità previste nel presente Accordo, ciascuna Parte nomina un proprio Referente.

Il referente del Consiglio Nazionale delle Ricerche è identificato su indicazione del Presidente del CNR.

Il referente per il Comune di Ercolano è invece individuato su indicazione del Sindaco del Comune medesimo.

Ciascun referente può avvalersi del supporto di dipendenti del CNR e/o dipendenti del Comune ed inoltre, di consulenti aventi specifiche competenze nell'ambito delle tematiche e dei progetti individuati.

Ciascun referente può essere sostituito con atto motivato emesso dal legale rappresentante dell'Ente coinvolto. La sostituzione deve essere tempestivamente comunicata all'altra Parte interessata.

I Referenti definiscono congiuntamente i temi programmatici oggetto dell'Accordo Quadro ed approvano i progetti di ricerca da sviluppare attraverso specifiche Convenzioni.

Alla scadenza di ogni anno, i Referenti predispongono una comune relazione sullo stato di attuazione del presente Accordo che viene inviata a ciascuna delle due Parti ed agli altri soggetti coinvolti nella firma delle Convenzioni operative.

Art. 6

Regole di comportamento presso le sedi delle altre Parti

Ciascuna Parte si impegna ad accogliere, in qualità di ospite e in funzione delle esigenze di progetto specificate di volta in volta, il personale delle altre Parti operante nelle attività, oggetto del presente Accordo, secondo le proprie disponibilità e secondo le normative applicabili e vigenti.

I dipendenti di ciascuna delle Parti che eventualmente si dovessero recare presso le sedi delle altre Parti, per lo svolgimento delle citate attività, saranno tenuti ad uniformarsi ai regolamenti disciplinari, di sicurezza e di protezione sanitaria in vigore presso la Parte ospitante nonché alle regole che ne disciplinano l'accesso secondo quanto enucleato nel Decreto Legislativo n. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni.

In particolare, gli stessi soggetti potranno essere edotti, anche a mezzo di appositi avvisi informativi, dei comportamenti e della disciplina regolamentare e normativa ivi vigente.

Inoltre i medesimi soggetti potranno essere chiamati a sottoscrivere, per accettazione, le eventuali comunicazioni che, in merito, la Parte ospitante riterrà, per opportune ragioni di organizzazione

interna, di dovere effettuare dovendovi scrupolosamente attenervi.

Art. 7

Copertura assicurativa – Responsabilità civile

Ciascuna Parte provvederà alla copertura assicurativa di legge delle risorse umane che saranno impiegate a qualunque titolo nelle attività di cui al presente Accordo e presso le sedi puntualmente individuate ed afferenti alla piena esplicazione degli obiettivi prefissati nello Accordo – Quadro.

A garanzia dei rischi connessi alle attività, ciascuna Parte si obbliga a dotarsi di una assicurazione – qualora non possedesse alcuna forma assicurativa - per la responsabilità civile per i danni a cose e persone, causati e/o subiti da propri dipendenti, soci, prestatori o altri addetti che partecipino alle attività connesse all’Accordo - Quadro ed, in ogni caso, verso terzi, per sinistri occorsi a persone e per danni a cose.

Art. 8.

Proprietà Intellettuale

Le Parti sono vicendevolmente obbligate al vincolo di confidenzialità per quanto concerne le informazioni, i dati, il KNOW – HOW, le notizie che le stesse scambiano durante la vigenza e/o esecuzione del presente Accordo- Quadro, ad eccezione di quelle informazioni, dati, notizie e decisioni per le quali la legge o un provvedimento amministrativo o giudiziario imponga un obbligo di comunicazione e/o salvo consenso della Parte da cui tali dati provengono.

Qualsiasi diritto di proprietà intellettuale di cui sia titolare una Parte resterà nella piena esclusività della stessa, ed il relativo uso che dovesse essere consentito alle altre Parti nell’ambito del presente Accordo non implicherà il riconoscimento di alcuna licenza e/o diritto in capo alle stesse, salvi i casi in cui il trasferimento sia espressamente e previamente previsto.

Qualsiasi diritto di proprietà intellettuale di cui sia titolare una Parte potrà essere utilizzato dalle altre Parti per le attività di cui all’Accordo-Quadro solo dietro espresso consenso della Parte proprietaria ed in conformità alle regole indicate da tale Parte definita “titolare”.

Art. 9

Trattamento dei dati personali

Le Parti consentono il trattamento dei loro dati personali ai sensi del D.lgs. 30 giugno 2003 n. 196; gli stessi dati potranno essere inseriti in banche dati, archivi informatici e sistemi telematici solo per fini connessi al presente Accordo.

Nell'ambito del trattamento dei dati personali connessi all'espletamento delle attività oggetto dell'Accordo, le Parti, ciascuna per le rispettive competenze, opereranno nel rispetto delle disposizioni dettate dal citato D.lgs. 196/2003 in qualità di Titolari autonomi.

Le Parti si impegnano reciprocamente, in attuazione degli obblighi di sicurezza imposti dagli art. 31 e seguenti del D.lgs. 196/2003 e da ogni altra disposizione legislativa e regolamentare in materia, a custodire i dati personali trattati in modo da evitare rischi di distruzione degli stessi o di accessi a tali dati da parte di soggetti non autorizzati.

Art. 10

Decorrenza dell'Accordo Quadro

Il presente Accordo Quadro ha la durata di cinque anni a decorrere dalla sua sottoscrizione e potrà essere rinnovato per un uguale periodo mediante ulteriore atto scritto tra le parti, salvo disdetta da comunicarsi a mezzo di raccomandata a/r entro e non oltre sei mesi dalla scadenza del presente Accordo Quadro.

Art. 11

Modifiche

Qualora nel corso dei quinquennio venissero a modificarsi i presupposti per i quali si è provveduto alla stipula del presente Accordo-Quadro o si ritenesse opportuno rivedere lo stesso, le Parti procederanno di comune accordo e le eventuali modifiche da apportare dovranno rivestire la forma scritta.

Art. 12

Recesso

Ciascuna delle Parti avrà la facoltà di recedere dal presente Accordo-Quadro, senza oneri o corrispettivi, dandone comunicazione scritta alle altre Parti con un preavviso di almeno 90 (novanta) giorni.

In caso di recesso restano salve le eventuali iniziative già avviate congiuntamente, salvo che le Parti di comune accordo non decidano diversamente.

Art. 13

Nullità parziale

Qualora qualsivoglia clausola del presente Accordo sia riconosciuta non valida o di impossibile attuazione, oppure successivamente diventata – totalmente e/o parzialmente – non valida o di

impossibile attuazione, ciò non inficia la validità del rimanente dettato del presente Accordo, fatto salvo quanto previsto dall' art. 1419 del Codice Civile.

Nel caso in cui si verifichi quanto previsto al comma di cui sopra, le Parti provvederanno a concordare una valida clausola sostitutiva che sia il più vicino possibile allo scopo della clausola non valida e/o di impossibile attuazione, al fine di superare la situazione che ne ha determinato l' invalidità e/o l' impossibilità di attuazione.

Art. 14

Cessione

Il presente Accordo non potrà essere ceduto, neppure parzialmente, a terzi, rimanendo comunque sempre obbligati i soli soggetti indicati in epigrafe.

Art.15

Spese ed oneri

Ferma restando quanto previsto dagli atti di natura convenzionale, i rapporti di collaborazione instaurati ai sensi del presente Accordo-Quadro avverranno a titolo gratuito tra le Parti. Ciascuna Parte terrà a proprio carico le spese ed oneri eventualmente sostenuti per l'attività da essa direttamente svolta in attuazione del presente Accordo.

Eventuali oneri e/o spese afferenti l'utilizzo di collaboratori, consulenti, ecc. di cui le Parti dovessero decidere di avvalersi per l'attuazione del presente Accordo, saranno ripartiti tra le stesse sulla base delle previsioni contenute in appositi atti di natura convenzionale.

Art. 16

Controversie

Per tutte le controversie derivanti dall'interpretazione o dall'esecuzione del presente Accordo-Quadro, le Parti procederanno per via amministrativa, dopo aver esperito e senza alcun risultato, un tentativo di bonaria composizione extragiudiziale. Nel caso in cui non si dovesse pervenire ad un accordo, competente per eventuali controversie, è il Foro di Roma.

Per quanto possa occorrere, restano comunque salve le competenze inderogabili previste dalle applicabili disposizioni di legge.

Art. 17

Registrazione

Il presente Accordo – Quadro è soggetto a registrazione solo in caso d'uso ai sensi degli artt. 5, 6 e 39 del D.P.R. n. 131 del 26 aprile 1986 e non è soggetto ad imposta di bollo ai sensi e per lo effetto del D.P.R. 642/72 e successive modifiche ed integrazioni.

Le spese per l'eventuale registrazione sono a carico della Parte richiedente.

L'Accordo Quadro avrà piena efficacia a decorrere dalla data della sua sottoscrizione a mezzo di firma digitale ai sensi e nel rispetto del D.P.C.M. del 22 Febbraio 2013, pubblicato sulla G.U. N. 117 del 21 Maggio.

Art.18

Dichiarazioni delle Parti

Le Parti riconoscono e si danno reciprocamente atto che ogni singola clausola del presente Accordo è stata oggetto di trattativa e quindi non trovano applicazione gli articoli 1341 e 1342 del Codice civile.

LETTO, APPROVATO E SOTTOSCRITTO

Per il Consiglio Nazionale delle Ricerche
Il Presidente
Prof. Luigi Nicolais

Per il Comune di Ercolano
Il Segretario Generale
Dott. Ferdinando Guarracino
